

2) alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

3) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

4) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

13-quater. L'autorità competente potrà disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

13-quinquies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità di intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

* **1. 03.** Foti, Lembo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

« 13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia delle dimensioni e delle caratteristiche degli impianti ».

1. 07. Gerardini, Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17 medesimo o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

* **1. 02.** Radice, Stradella, Leone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17 medesimo o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o colpa ».

* **1. 04.** Foti, Lembo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17 medesimo o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

1. 06. Gerardini, Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di cui all'articolo 17 e di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati direttamente

connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi con dolo o colpa grave ».

1. 08. Casinelli.

(A.C. 7119 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la pura e semplice proroga dei termini per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati non esaurisce certamente i problemi riguardanti questa delicata materia ed in particolare non vengono modificati quegli aspetti economici, sanzionatori e tecnici che hanno reso sostanzialmente inapplicabile la normativa vigente;

rilevato che non è stato attuato l'adeguamento agli orientamenti più recenti della CE ed in particolare non è stata compiuta una distinzione netta tra i danni ambientali pregressi e quelli futuri, né è stata considerata l'impossibilità tecnica di affrontare l'inquinamento pregresso secondo i limiti di soglia e di tempo previsti nella normativa vigente,

impegna il Governo

a cooperare per il varo di una riforma realistica della normativa sul risanamento dei siti inquinati per renderla concreta-

mente praticabile e sostenibile economicamente, da parte delle imprese interessate, prevedendo in particolare che:

a) devono determinarsi le condizioni obiettive necessarie per l'avvio delle operazioni di bonifica superando problemi connessi ai problemi economici, sanzionatori e tecnici;

b) si deve permettere alle imprese di ripartire l'onere delle bonifiche per un periodo massimo di dieci anni sia nel bilancio civilistico che ai fini fiscali fermi restando i termini previsti per l'esecuzione del progetto di bonifica, escludendo i fatti di inquinamento commessi a titolo di dolo;

c) va estesa la non punibilità in caso di autodenuncia del responsabile di una contaminazione anche a reati connessi alla omessa bonifica;

9/7119/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Leone.

La Camera,

considerato che il disegno di legge in esame di pura e semplice proroga dei termini per la bonifica dei siti inquinati non recepisce appieno i contenuti del Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, recentemente adottato dalla Comunità europea, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità per danni all'ambiente antecedenti a nuovi regimi normativi in materia,

impegna il Governo

ad un approccio più pragmatico e quindi non ideologico della materia in attuazione degli orientamenti comunitari evitando di addossare alle imprese oneri eccessivi e dannosi per lo sviluppo economico.

9/7119/2. Radice.

La Camera,

considerato che il disegno di legge A.C. n. 7119 contenendo in sostanza una semplice proroga di termini non affronta compiutamente il tema del disinquinamento dei siti contaminati e conferma, in sostanza, un approccio ideologico e non realistico alla materia, lasciando in vigore una serie di sanzioni ed obblighi obiettivamente eccessivi a carico delle imprese eventualmente inadempienti,

impegna il Governo

a conciliare l'esigenza fondamentale della tutela ambientale con quella altrettanto importante dello sviluppo delle imprese che non deve essere penalizzato al di là di quanto strettamente necessario per il ripristino e la tutela dell'ambiente in tempi ragionevoli.

9/7119/3. Stradella.

**DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (APPROVATO DALLA XII
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE (3856))**

(A.C. 3856 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 1.

*(Definizione degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico).*

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati « istituti », sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo

per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.

(A.C. 3856 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 2.

(Disciplina regolamentare degli istituti).

1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Gli schemi di regolamento di cui al presente comma sono altresì trasmessi per l'acquisizione del parere parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dopo

che su di essi sono stati espressi i pareri della citata Conferenza unificata e gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini per l'espressione di tali pareri. Il parere parlamentare è espresso entro quarantacinque giorni dalla data in cui il testo degli schemi di regolamento è effettivamente disponibile per l'organo competente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che dei principi e delle norme generali di cui all'articolo 3, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge nonché dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

(A.C. 3856 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE**

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro del-

l'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera c);

e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la

regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del

rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione strategica, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto tra una terna di nomi proposti dal comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e uno mediante intesa tra il sindaco del comune e il presidente della provincia nella quale l'istituto ha la sede legale, la cui nomina è effettuata tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in

campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti di cui al presente comma. I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.

7. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

8. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

(A.C. 3856 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN
SEDE REDIGENTE****ART. 4.***(Disposizioni transitorie e finali.
Abrogazione).*

1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni di direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti, con-

sentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere. Il personale dipendente da tali istituti può essere assegnato anche alle università, a domanda dell'interessato e previo assenso delle stesse.

5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione sanitaria regionale.

6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

7. L'attività di ricerca dell'ospedale « Bambino Gesù », appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

8. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « G. Gaslini » di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3312 — POTENZIAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (APPROVATO DAL SENATO) (5955) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 4326

(A.C. 5955 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche).

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dal-

l'articolo 49 della legge 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 della legge 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura

massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.

6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, previo assenso dall'amministrazione autonoma di provenienza.

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.

9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia

già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 52 del 2 luglio 1993.

10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione triennale, previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche).

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 3. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali.

1. 4. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del 26 novembre 1997 aggiungere le

seguenti: per la quinta qualifica funzionale di vigile del fuoco, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli comandi provinciali.

- 1. 5.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale dei vigili del fuoco conseguente all'attuazione del comma 2, si provvede per il 50 per cento mediante concorso ordinario e per il 50 per cento mediante distinti concorsi per titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato per un periodo di almeno venti giorni in qualità di vigili discontinui ovvero per periodi di prestazione nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 966.

3-ter. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma precedente è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punto 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni di servizio prestato in qualità di volontari e nel corso di calamità naturali. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età.

- 1. 1.** Cento.

(A.C. 5955 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legisla-

tivi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione « Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo », si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.

5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari

livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 5955 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali).

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso

ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 5955 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: « essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario ».

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.

3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.

4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattamento in servizio nei limiti di cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2.

6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).

Sopprimerlo.

4. 1. Nardini.

Al comma 1, sostituire le parole: con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: con legge.

4. 2. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: con legge.

4. 3. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

(A.C. 5455 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuità dal servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi. La proroga non può superare il termine del 31 dicembre 2001.

3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. I controlli sanitari sia dell'attività che del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono interamente affidati al Servizio sanitario nazionale, inclusi i controlli sulla somministrazione di cibi e bevande anche in ambito operativo e le verifiche medico legali ai dipendenti.

5. 1. Nardini.

(A.C. 5455 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6**

(Svolgimento di attività sportive).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 6.**

(Svolgimento di attività sportive).

Al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 3.

6. 1. Boato, Paissan, Scalia, Cento.

(A.C. 5455 - sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****DISPOSIZIONI DI CARATTERE
STRUMENTALE PER LA MIGLIORE
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO****ART. 7.**

*(Acquisto di mezzi antincendi
aeroportuali).*

1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella « A » di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonché dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.

(A.C. 5455 - sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

(Alloggi di servizio).

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941,

n. 1570, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Alloggi di servizio).

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è soppresso.

8. 2. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specialmente se lavorano

fuori sede e se hanno l'esigenza di riunirsi con la famiglia, devono essere assicurati benefici analoghi.

8. 4. *(nuova formulazione)* Nardini.

(A.C. 5455 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili.

3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole: « per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze ».

4. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizza-